

REF 9391/2016



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 maggio 2016, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7860 R.G. dell'anno 2014, vertente

tra

██████████, nato a Bamako (Mali) il ██████████ 1987 ma che dichiara essere nato il ██████████ 1994, come da certificato di nascita allegato in atti, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Carmela Lavorato, in virtù del mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ed elettivamente domiciliato presso il suo studio via Paolo Emilio n.7, Roma;

ricorrente

e

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* , tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10.02.14 il richiedente ha premesso che la Questura di Perugia gli ha rilasciato il 08.08.2013 un permesso di soggiorno in attesa della definizione della propria posizione davanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma proponendo opposizione avverso il provvedimento emesso in data 19.11.2013, notificato dalla Questura di Perugia in data 14.01.2014, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale ha rigettato la domanda del ricorrente con la seguente motivazione: *“posto che l'interessato non ha fornito indicazioni sufficienti, di natura linguistica o di conoscenza delle tradizioni del suo Paese. Per cui si possa ritenere che sia originario del Mali. Paese che di fatto non conosce.” avrebbe quindi posto a motivo dell'espatrio fatti e circostanze non riconducibili in alcun modo alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra.*”.

Ha dedotto: la carenza della motivazione e la contraddittorietà del provvedimento, la violazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722 e l'art. 1 della L. n. 39/90 - legge Martelli - in quanto non ha riconosciuto, pur ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, lo status di rifugiato al ricorrente; la violazione del d.l.g.s. n. 286/98, della convenzione di Ginevra e della convenzione europea sui diritti dell'uomo; la non applicazione dell'art. 5 co. 6 T.U.286/1998 in materia di immigrazione.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: *“ a) dichiarare illegittimo e quindi annullare o riformare il provvedimento in epigrafe indicato ed ogni provvedimento successivo o conseguente e, per l'effetto, riconoscere la protezione internazionale ovvero riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o in subordine la protezione sussidiaria; b) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo su territorio della repubblica italiana, ai sensi dell'art. 10 co.3 Costituzione; c) in ulteriore subordine, dichiarare che al ricorrente va riconosciuto il diritto a permanere in Italia per motivi umanitari ed al rilascio di un permesso di soggiorno per gli stessi motivi; per gli effetti del combinato disposto dell'art. 19 co.1,5,6 D. Lgs. 286/98 e art. 32 co.3 D. Lgs. 25/2008; d) condannare la controparte alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.”.*

Il Ministero dell'Interno, si è costituito in giudizio, trasmettendo proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato, in cui è stato dedotto



che la vicenda riferita dal ricorrente non era in alcun modo riconducibile ai presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, non configurandosi altresì l'ipotesi di danno grave come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

In sede istruttoria è stata esaminata la documentazione allegata, e disposta l'audizione.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato che risultano influenti le censure svolte dalla ricorrente in relazione a pretesi vizi procedurali in cui la Commissione territoriale sarebbe incorsa, posto che si deve escludere la natura impugnatoria del ricorso introdotto ai sensi dell'art.35 d.lgs.25/2008, non assumendo il presente giudizio natura di gravame né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di status, ancorché venga richiesta quale condizione di procedibilità il previo ricorso in sede amministrativa.

In ordine alla domanda svolta in via principale deve rilevarsi che in base alla Convenzione di Ginevra lo *status* di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3 nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.



Ciò premesso, il ricorrente, ha dichiarato, secondo quanto riportato nella narrativa del ricorso introduttivo di essere: " *un cittadino maliano, appartenente all'etnia Bambara..... fuggito dal proprio Paese di origine, nel 2010, a causa dei violenti conflitti politici iniziati in quel periodo in Mali. - Il Sig. [REDACTED] ha vissuto sin da bambino in Gambia, con la madre a causa della morte del padre, quando era molto piccolo. - Dopo aver imparato a fare il sarto, il ricorrente a 23 anni, è ritornato in Mali dalla sorella, ma dopo tre settimane, data la situazione esistente nel proprio Paese di origine, ha deciso di fuggire in Libia. - Successivamente, ha trovato lavoro a Sabah, come sarto, ma trasferitosi a Tripoli, è stato derubato e arrestato, quindi ha deciso di fuggire. - Purtroppo, però, non potendo rientrare nel proprio paese a causa della possibilità di essere dato il grave conflitto tutt'oggi esistente, si è imbarcato per raggiungere l'Italia, dove è arrivato a Lampedusa. - In fine, è stato trasferito a Perugia dove ha formalizzato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.* "

Le circostanze sono state precisate all'udienza del 23 luglio 2015, dove il ricorrente sui seguenti capitoli: " *1) Vero è che Lei, pur essendo cresciuto in Gambia è fuggito da Bamako in mali, nel 2010, dove viveva e perché? 2) Vero è che la situazione politica nel suo Paese di origine ancora oggi è molto instabile?* ":

riferiva: " *capitolo 1) Sì è vero, non posso ricordarmi quando perchè credo che avessi due anni. Sul capitolo 2)A.D.R.: preciso che da quanto mi ha riferito mia madre mio padre morì quando avevo due anni. A.D.R.: ripensandoci penso di essere ritornato in Mali quando avevo sedici o diciassette anni.A.D.R.: preciso che dopo la morte di mio padre mia madre si risposò con un uomo che mi maltrattava per cui appena ho raggiunto un'età in cui ero autosufficiente decisi di lasciare il Gambia e andare in Mali dove mi sono trattenuto tre mesi prima di fuggire in Libia a causa della nota situazione bellica.* "

All'esito di tali prospettazioni non può ritenersi che il ricorrente sia stato vittima di una persecuzione o discriminazione *ad personam* posta in essere specificamente ai suoi danni e pertanto, in assenza delle motivazioni di ordine etnico, religioso, sociale, razziale previste dalla Convenzione di Ginevra, la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato va pertanto rigettata.

Malgrado la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta misura, devono comunque esaminarsi gli elementi richiesti per la misura di grado inferiore ovvero la protezione internazionale sussidiaria, applicabile anche di ufficio, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo



di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, ovverosia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, e dunque anche in presenza di una situazione di pericolo generale, riguardante cioè un'intera collettività.

Escluse sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente le ipotesi sub a) e b), con riferimento alla terza, occorre rilevare che l'attuale situazione politica e dei diritti umani del paese di origine suscita serie preoccupazioni.

Al riguardo può senz'altro farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, in particolare secondo quanto segnalato dal rapporto del sito del MAE " Viaggiare sicuri aggiornato al 22 luglio 2015: *"Il Mali attraversa attualmente una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal. Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali. tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale. Sono pertanto assolutamente da evitare viaggi nel Paese. "*

In base alle condizioni sopra evidenziate, pur ritenendo di non poter accogliere la domanda svolta in via principale, appare, tuttavia, adeguata la concessione della protezione sussidiaria.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.



p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da CISSOKO Moussa, nato a Bamako (Mali) il 01.01.1987 ma che dichiara essere nato il 6.08.1994, come da certificato di nascita allegato in atti, avverso la decisione resa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Roma emessa in data 19.11.2013, notificata dalla Questura di Perugia in data 14.01.2014, così provvede:

- attribuisce a CISSOKO Moussa, nato a Bamako (Mali) il 01.01.1987 ma che dichiara essere nato il 6.08.1994, come da certificato di nascita allegato in atti, lo status di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

- dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2016

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 15/05/16
IL CANCELLIERE

